

Requisiti morali di cui all'art.12 della L.r. 1/07 ovvero dell'art.71 del D.L.gs 59/10

1.Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a)** coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b)** coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (artt. **513**(turbata libertà dell'industria o del commercio) – **513/bis**(illecita concorrenza con minaccia o violenza) – **514**(frodi contro le industrie nazionali) – **515**(frode nell'esercizio del commercio) – **516**(vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) – **517**(vendita di prodotti industriali con segni mendaci) – **517/bis**(circostanza aggravante)), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale (artt. **438**(epidemia) – **439**(avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) – **440**(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) – **441**(adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute) – **442**(commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) – **443**(commercio o somministrazione di medicinali guasti) – **444**(commercio di sostanze alimentari nocive) – **445**(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) – **446**(confisca obbligatoria) – **448**(pene accessorie));
- e)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f)** coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) , ovvero a misure di sicurezza;

2.Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4.Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5.In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.